

D.M. 28 Settembre 1998, n. 499

"Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 12 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di agevolazioni per i territori di Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e per le zone ad elevato rischio sismico."

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.01.1999, n. 21)

Decreto Ministeriale 28 settembre 1998, n. 499

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 12 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di agevolazioni per i territori di Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e per le zone ad elevato rischio sismico.

**IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile**

OMISSIS

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

*Soggetti beneficiari del contributo di cui all'articolo 12 comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n.449*

1. I soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi a decorrere dal mese di settembre 1997 nei territori delle regioni Marche e Umbria, individuati dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997 e n. 2719 del 28 novembre 1997, nonché nei territori delle province di Arezzo e Rieti che intendono avvalersi del contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati, sono tenuti a:
 - a) trasmettere al comune in cui è ubicato l'immobile oggetto di intervento, domanda di richiesta del contributo redatta sul modello allegato al presente regolamento (allegato A) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente i dati catastali identificativi dell'immobile o, in mancanza, gli estremi della domanda di accatastamento nonché l'eventuale appartenenza alle fasce di reddito che usufruiscono del contributo sul costo delle rifiniture e degli impianti interni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 30 marzo 1998, n. 61; gli estremi della delibera assembleare, qualora gli interventi siano effettuati su parti comuni degli immobili residenziali ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile; gli estremi della costituzione del consorzio, nel caso di interventi unitari su edifici privati o di proprietà mista ricadenti all'interno dei programmi integrati di recupero di cui all'articolo 3 della citata legge n. 61/1998. Le persone fisiche che intendano avvalersi anche della detrazione sull'IRPEF di cui all'articolo 1 della legge n. 449/1997, dichiarano di aver presentato domanda al Ministero delle finanze - Centro di servizio delle imposte dirette e indirette ai sensi dell'articolo 1 del decreto 18 febbraio 1998, n. 41, del Ministero delle finanze. Alla domanda è altresì allegato il progetto delle opere di riparazione o di ricostruzione dell'immobile danneggiato nonché il preventivo di spesa, certificato da tecnico abilitato, contenente il costo degli interventi di riparazione o di ricostruzione, il costo delle opere di finitura ad essi strettamente connesse e le spese relative alle prestazioni professionali;
 - b) una volta eseguiti i lavori, a trasmettere al comune in cui è ubicato l'immobile oggetto di intervento, la certificazione di ultimazione delle opere, gli esiti del collaudo statico, ove previsto per legge, ovvero del certificato di regolare esecuzione nonché l'attestazione, da

- parte del direttore dei lavori, dell'IVA effettivamente sostenuta per la quale si chiede il contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 449/1997;
- c) conservare per i termini temporali previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed esibire, su richiesta degli uffici finanziari, le ricevute fiscali e le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e per le prestazioni professionali nonché, ai fini del controllo tecnico, del progetto delle opere antisismiche e del relativo collaudo o certificato di regolare esecuzione.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in relazione alla sola IVA effettivamente sostenuta dai soggetti danneggiati per la parte eccedente i contributi di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997 e alla legge n. 61/1998.
3. Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 61/1998, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 1997 che hanno colpito i comuni di Massa Martana, Todi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Acquasparta.

Art. 2

Soggetti beneficiari del contributo di cui all'articolo 12 comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

OMISSIS

Art. 3

Adempimenti dei comuni ricadenti nei territori delle regioni Marche e Umbria e delle province di Arezzo e Rieti.

1. Al fine di coordinare le richieste del contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 449/1997, i comuni ricadenti nei territori danneggiati dalla crisi del maggio 1997 e dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal mese di settembre 1997 sono tenuti a:
- a) trasmettere al Dipartimento della protezione civile entro il 31 dicembre 1998 ed entro il 31 maggio 1999 gli elenchi di richieste del contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 449/1997, corredate dell'attestazione di distruzione e danneggiamento degli edifici e contenenti l'ammontare totale del contributo medesimo, individuando altresì le priorità di assegnazione del contributo, tenuto conto delle opere che potranno essere ultimate rispettivamente entro il 31 dicembre 1998 ed entro il 31 dicembre 1999 e, in via indicativa, del seguente ordine:
- recupero o ricostruzione di immobili adibiti ad attività produttive che beneficiano del contributo di cui all'articolo 5 della legge n. 61/1998;
 - recupero o ricostruzione di edifici pubblici e privati e di altri interventi ricadenti nei programmi integrati di recupero di cui all'articolo 3 della legge n. 61/1998;
 - recupero o ricostruzione di immobili destinati ad abitazione principale alla data degli eventi sismici;
 - recupero o ricostruzione di immobili non destinati ad abitazione principale;
- b) acquisire la documentazione comprovante il diritto al contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 449/1997 e rilasciare l'attestazione, una volta eseguiti i lavori, dell'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati o importati nella riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato ai sensi del medesimo articolo 12, comma 1, della legge n. 449/1997;

- c) trasmettere al Dipartimento della protezione civile entro il 30 giugno 1999 ed entro il 31 dicembre 1999 il rendiconto dell'IVA effettivamente sostenuta dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 del presente regolamento che hanno effettuato i pagamenti rispettivamente negli anni 1998 e 1999.
2. Il Dipartimento della protezione civile individua, sulla base delle priorità stabilite dai comuni e fino alla completa utilizzazione degli stanziamenti di cui all'articolo 8, comma 1, i soggetti beneficiari del contributo e accredita, tramite le tesorerie provinciali dello Stato, i fondi necessari sul conto infruttifero di tesoreria unica intestato al comune interessato che, a sua volta, provvede al rimborso dell'IVA pagata a titolo di rivalsa ai singoli soggetti beneficiari del contributo.

Art. 4

Adempimenti dei comuni ad elevato rischio sismico.

OMISSIS

Art. 5

Cumulabilità dei contributi fiscali.

1. Il contributo di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, della legge n. 449/1997 si applica alle persone fisiche beneficiarie delle detrazioni sull'IRPEF di cui all'articolo 1 della medesima legge.

OMISSIS

Art. 6

Esclusioni dal contributo.

1. Il contributo di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, della legge n. 449/1997 non compete nel caso di imposta oggetto di detrazione anche parziale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
2. Quanto alle agevolazioni di cui all'articolo 2, il contributo non è riconosciuto nel caso di interventi sul patrimonio costruito nel rispetto della normativa sismica vigente, salvo casi particolari valutati e motivati dall'amministrazione comunale, e nel caso di interventi su edifici abusivi, ad eccezione degli immobili oggetto di sanatoria edilizia realizzati precedentemente alla classificazione sismica della zona.

Art. 7

Normativa tecnica.

1. Gli interventi di riparazione e ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria nonché delle province di Arezzo e Rieti avvengono nel rispetto delle disposizioni tecniche e procedurali stabilite dai comitati tecnico-scientifici di cui alle ordinanze n. 2668/1997 e n. 2741/1998.

OMISSIS

Art. 8
Copertura finanziaria.

OMISSIS

Art. 9
Controlli in materia fiscale.

1. Ai fini dei controlli concernenti la detrazione fiscale, i comuni sono tenuti a trasmettere all'ufficio provinciale IVA gli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), e di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del presente regolamento.